

Il giorno 31 maggio 2017 in Roma

Tra

La SERVIZI AEREI S.p.A., rappresentata dal Responsabile Risorse Umane Controllate Italia Claudio Vezzelli, dal Responsabile Risorse Umane Servizi Aerei S.p.A. Paolo Colussi e assistiti dal Responsabile Relazioni Industriali Eni S.p.A. Fabrizio Proietti

e

Le Organizzazioni Sindacali ANPAV Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo - rappresentata da Massimo Muccioli e Carlo Amati, UGL TRASPORTO AEREO rappresentata da Riccardo Nucci, si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo in forza alla SERVIZI AEREI S.p.A.

SERVIZI AEREI S.p.A.



Eni S.p.A.



A.N.P.A.V.



UGL TRASPORTO AEREO



INDICE

- Art. 1 – ASSUNZIONE
- Art. 2 – PERIODO DI PROVA
- Art. 3 – CONTRATTO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
- Art. 4 – LAVORO A TEMPO PARZIALE
- Art. 5 – QUALIFICHE E LIVELLI
- Art. 6 – PASSAGGIO DI LIVELLO
- Art. 7 – ORARIO DI LAVORO – TEMPO DI SERVIZIO – TEMPO DI VOLO
- Art. 8 – RIPOSO FISILOGICO – RIPOSO SETTIMANALE E MENSILE – FESTIVITA'
- Art. 9 – FERIE
- Art. 10 – STIPENDIO
- Art. 11 – INDENNITA' DI VOLO
- Art. 12 – INTEGRAZIONE
- Art. 13 – TREDICESIMA MENSILITA'
- Art. 14 – INDENNITA' OPERATIVA
- Art. 15 – MAGGIORAZIONI INDENNITA' DI VOLO
- Art. 16 – INDENNITA' NOTTURNA
- Art. 17 – RIMBORSO SPESE TRASPORTO
- Art. 18 – TRATTAMENTO DI MISSIONE
- Art. 19 – MAGGIORAZIONE INDENNITA' DI VOLO – SERVIZIO
- Art. 20 – DIVISA
- Art. 21 – TRATTAMENTO ECONOMICO E SUO PAGAMENTO
- Art. 22 – TRATTAMENTO PER MALATTIA E INFORTUNIO
- Art. 23 – ASSICURAZIONI
- Art. 24 – PREVIDENZA
- Art. 25 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- Art. 26 – PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
- Art. 27 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DEL PAGAMENTO DI ESSO E DEL MANCATO PREAVVISO
- Art. 28 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- Art. 29 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
- Art. 30 – MANSIONI
- Art. 31 – ASSENZE PER MALATTIE/INFORTUNIO
- Art. 32 – PREVENZIONE INFORTUNI –E MALATTIE PROFESSIONALI – AMBIENTE - VISITA MEDICA
- Art. 33 – CONGEDO MATRIMONIALE
- Art. 34 – DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI AZIENDALI
- Art. 35 – MATERNITA'
- Art. 36 – PERDITA BAGAGLIO
- Art. 37 – ASPETTATIVA
- Art. 38 – RIDUZIONE DEGLI ORGANICI
- Art. 39 – DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO

Per
Conti
...

PN *A*

PREMESSA

La presente normativa regola il rapporto di lavoro del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo dipendente dalla società Servizi Aerei S.p.A. ed in ottemperanza all'art. 35 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 applica i principi della stessa.

Art. I – ASSUNZIONE

1. L'assunzione del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il contratto individuale di lavoro deve avere la forma scritta – come previsto dalla vigente normativa – con le seguenti precisazioni:
 - a. Generalità e domicilio del dipendente;
 - b. La qualifica e il livello assegnati ai sensi dell'art. 5;
 - c. La sede di lavoro;
 - d. La decorrenza e la durata del rapporto di lavoro;
 - e. La durata del periodo di prova;
 - f. La misura della retribuzione
 - g. Il richiamo alla presente normativa del rapporto di lavoro
 - h. La data e il luogo di conclusione del contratto
 - i. Dichiarazione di cui al D.Lgs. 196/2003
3. Il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo, prima dell'assunzione, dovrà presentare la seguente documentazione:
 - scheda anagrafica professionale o altro documento equivalente
 - codice fiscale e documento di identità
 - certificato di iscrizione all'E.N.GA.
 - brevetti e certificazioni in corso di validità se richiesti dalla qualifica
 - certificato di residenza e stato di famiglia
 - copia autenticata del titolo di studio
 - certificato di nascita
 - certificato penale (casellario giudiziale e carichi pendenti, permesso di soggiorno ove previsto)
 - coordinate bancarie

Dovrà inoltre avere il domicilio nel luogo di lavoro.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. n. 25 comma 2, della Legge 223 del 1991, non rientrano nelle quote di riserva stabilite dal comma 1 del medesimo articolo 25, le assunzioni relative alla figura professionale del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo.

Pertanto tale figura professionale deve ritenersi esclusa dalle suddette quote di riserva.

PEAR
F. R. Vetti
M. R.

R.M.
A

Art. 2 – PERIODO DI PROVA

1. L'assunzione avviene con un periodo di prova di effettivo lavoro che non può superare i seguenti termini

Assistente di volo (Addetto ai Servizi Complementari di Bordo)

- 6 mesi **Assistente di volo Senior**
- 6 mesi **Assistente di volo di I^a**
- 6 mesi **Assistente di volo Junior**

2. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

3. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova, salvo quanto previsto al successivo punto 7 del presente articolo.

4. Durante il periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto. Tuttavia la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti senza preavviso né indennità.

5. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

6. Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla disdetta del rapporto, il dipendente si intende confermato in servizio. Il servizio prestato durante il periodo di prova, seguito da conferma, anche tacita, è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

7. La malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova, purché non abbiano una durata superiore al periodo di prova stesso. La malattia e l'infortunio insorti in periodo di prova sospendono il trattamento economico.

Art. 3 – CONTRATTO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

Il ricorso al contratto a tempo determinato può avvenire secondo le disposizioni di legge in materia.

In particolare la società potrà assumere personale con contratto a termine di durata non inferiore a 1 (uno) mese e non superiore a 36 mesi ai sensi delle vigenti normative in materia (Decreto Legislativo n. 368/2001, D.Lgs 276/2003 e D.Lgs 81/2015) e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre non potrà avere alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato con la predetta legge, per un'aliquota superiore al **25%** dell'organico della società, in forza con contratto a tempo indeterminato.

I casi in cui è possibile il ricorso alla ammissione a tempo determinato sono i seguenti:

- a) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, lunga malattia o per aspettative diverse;
- b) servizi definiti o predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- c) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione;
- d) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico.

Per F. C. 2011
Valle

P.N.

A

Le parti convengono inoltre che, ai sensi del Decreto Legislativo 10.9.2003 n. 276 l'impresa possa ricorrere ai criteri di somministrazione di lavoro a tempo determinato (anche di un solo giorno e in qualsiasi periodo dell'anno), in aggiunta ai casi previsti nella predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:

- a) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, malattia o per aspettative diverse;
- b) punte di più intensa attività derivanti da flussi non ordinari e/o imprevedibili di clientela cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti aziendali;
- c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- d) per l'esecuzione di particolari lavori o commesse che richiedano professionalità o specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti nel mercato di lavoro locale.

I prestatori di lavoro temporaneo che possono essere utilizzati per le ipotesi contrattuali sopra individuate, non potranno superare il **35%** del personale stabilmente occupato a tempo indeterminato, **cui si applica il presente contratto.**

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'ambito aziendale, e quindi secondo la regolamentazione collettiva del settore, non esistono qualifiche di esiguo contenuto professionale.

Art. 4 – CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Fermo restando che il lavoro a tempo parziale, ove compatibile con le esigenze produttive e organizzative aziendali, può diventare un elemento significativo per la realizzazione del work life balance, le parti convengono, ove possibile, di favorire la concessione del lavoro a tempo parziale dando precedenza alle situazioni familiari più disagiate sempre che le esigenze tecnico organizzative aziendali lo consentano e comunque secondo l'ordine di priorità riportato a seguire:

- 1. dipendenti con figli o familiari conviventi portatori di handicap grave;
- 2. dipendenti genitori unici o affidatari;
- 3. dipendenti con almeno un figlio di età inferiore a 6 anni;
- 4. anzianità di servizio ed anzianità anagrafica

A tal fine le parti dopo ampio e approfondito confronto, valutato il quadro contrattuale e normativo e in coerenza con l'obiettivo sopra definito hanno convenuto di produrre un'integrazione del vigente Contratto Collettivo di Lavoro per quanto attiene all'art. 4 del CCL del 23.01.2013 – Contratto a tempo parziale che così recita:

La società potrà assumere Personale a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato sia con presenze articolate nel corso dell'anno, sia con ridotta attività giornaliera, anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno. L'individuazione dei periodi verrà effettuata dalla società in relazione alle esigenze operative. La società si riserva la facoltà di variare tali periodi e di disporre l'impiego a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale. Il trattamento economico e normativo saranno proporzionati alla ridotta durata della prestazione.

Fermo restando quanto previsto nella parte generale sopra richiamata viene stabilito quanto segue:

Per
Ficatti
[Signature]

AN
[Signature]

L'azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale compatibilmente con:

- le esigenze organizzative e di dimensionamento organico;
- il dimensionamento flotta aeromobili;
- l'estrema volatilità del "demand" delle attività di volo anche in considerazione della instabilità del quadro socio-politico che coinvolge l'area del Nord Africa e del Medio Oriente;
- le previsioni di incremento delle tratte di lungo/medio raggio.

Il contratto di lavoro a tempo parziale viene stipulato per iscritto e a tempo determinato, con una durata minima di 6 mesi, eventualmente rinnovabili.

Le forme di part-time che l'azienda ha individuato più corrispondenti alla tipologia di attività svolta dalla Servizi Aerei S.p.A. si articolano nel seguente modo:

- tipo verticale: alternanza di due settimane consecutive di attività lavorativa e di due settimane di inattività;
- tipo verticale: presenza articolata nel corso dell'anno su base mensile con un minimo di un mese e fino ad un massimo di sei mesi di inattività (anche consecutivi).

Il personale a tempo parziale potrà richiedere il rientro a tempo pieno, trascorsi un minimo di 6 mesi. A tali richieste verrà fornito riscontro positivo dall'azienda soltanto nel caso in cui le esigenze tecnico organizzative aziendali lo consentano.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale tutti gli istituti sia normativi che retributivi sono direttamente riproporzionati in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

I ratei di Tredicesima mensilità (art. 13) e di Indennità Operativa - 14° mensilità - (art. 14) verranno computati in base ai mesi di servizio programmati prestati nell'anno solare. Per entrambi gli istituti il vigente contratto prevede che la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.

La spettanza annuale di ferie sarà determinata, rispetto alla previsione contrattuale, proporzionalmente ai mesi di servizio prestati nell'anno ed il periodo di godimento delle stesse così riproporzionato, sarà comunicato all'Azienda entro i termini contrattuali.

Anche per quanto riguarda gli istituti previsti dall'art. 6 (passaggi di livello), art. 8 (riposi), art. 12 (integrazione) e art. 19 (40° ora) saranno riproporzionati per i periodi di effettivo servizio prestato.

Il trattamento economico di malattia decorrerà unicamente per i mesi/settimane di effettivo servizio programmato.

Durante i periodo di inattività non vi è l'obbligo per il dipendente di comunicare o certificare l'infermità eventualmente insorta a meno che la prognosi di detta infermità interessi anche il periodo di ripresa dell'attività; in tal caso ai soli fini degli obblighi di accertamento medico-legali

Bolet
Chad
FRU

PN *Q*

presso le Strutture Sanitarie competenti, il dipendente dovrà comunicare alla compagnia l'infermità sin dal momento del suo insorgere.

In caso di malattia o infortuni insorti nel periodo di inattività che si prolunghino anche nel periodo programmato di attività, il dipendente è tenuto ad informare l'Azienda almeno cinque giorni prima della data programmata di inizio attività, salvo casi di impossibilità sopravvenuta, rimanendo comunque fissato l'obbligo dell'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di assenze per malattia o infortunio a decorrere dalla data programmata di ripresa del servizio.

La normale durata delle uniformi sarà determinata sulla base dei periodi di servizio effettivo.

Art. 5 – QUALIFICHE E LIVELLI

1. La qualifica del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo è la seguente:
Assistente di volo
2. I livelli del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo sono i seguenti:
Assistente di volo Senior
Assistente di volo di I^a
Assistente di volo Junior

Art. 6 – PASSAGGIO DI LIVELLO

Per il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo i passaggi di livello avvengono secondo le seguenti modalità:

1. Il passaggio da Livello Junior a Livello di I^a avviene dopo **4 anni** di permanenza nel livello Junior e/o comunque ad insindacabile giudizio della Società in base alle esigenze aziendali.
2. Il passaggio da Livello di I^a a Livello Senior avviene non prima di **8 anni** di permanenza nel I^a grado e/o livello e comunque ad insindacabile giudizio della Società in base alle esigenze aziendali.
3. Il passaggio di livello decorrerà dal I^a giorno del mese successivo al superamento dei limiti di cui ai punti precedenti.

Art. 7 – ORARIO DI LAVORO – TEMPO DI SERVIZIO – TEMPO DI VOLO

1. In considerazione delle particolari caratteristiche delle attività operative richiesta al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo, che comportano specifiche modalità di organizzazione del lavoro e di tempi di presenza, l'orario di lavoro è articolato in tempo di servizio e in tempo di volo. Tale regime di orario di lavoro non concorre con nessuna diversa disciplina.
2. E' tempo di servizio qualsiasi periodo durante il quale il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo è impegnato in qualsiasi attività assegnatagli dalla Società.



3. Sarà quindi considerato tra l'altro come tempo di servizio:
- Il tempo durante il quale il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo è impegnato in corsi, lezioni e controlli di qualsiasi genere;
 - Il tempo che intercorre fra il momento in cui il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo deve presentarsi in aeroporto 60' prima del volo nazionale o internazionale (accordo 23 luglio 2013), e 30' dopo l'ultimo atterraggio, oppure il momento in cui il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo può lasciare l'aeroporto, nel caso in cui il volo non venga effettuato. Nel caso in cui il volo non venga effettuato, il comandante provvederà a registrare i tempi di servizio dell'equipaggio;
 - Le soste a terra purché di durata inferiore a 8 ore. Dette soste non terranno conto dei tempi di cui alla superiore lettera b). E quindi dovranno essere al netto del servizio prima e dopo gli orari sopra indicati. Qualora la sosta fuori sede dovesse superare le 8 ore, con adeguato riposo, questa non viene computata nel tempo di servizio;
 - Il tempo a terra, anche durante le soste, impiegato nello svolgimento delle attività proprie della posizione ed indicate all'art. 26, anche qualora si tratti di soste di durata inferiore a 8 ore.
4. Il tempo di volo va calcolato dal momento in cui l'aereo si sposta dalla piazzola di carico fino al momento in cui l'aereo si arresta sulla piazzola di scarico.
5. I tempi massimi di servizio e di volo nelle 24 ore consecutive non possono eccedere quelli sotto indicati, salvo il caso di necessità per il quale la Società potrà richiedere di superare i limiti della presente tabella:

Tempo di volo
13.00

Tempo di servizio
17.00

In caso di necessità, la Società potrà richiedere al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo di superare i seguenti limiti:

- | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| a. Servizio: | nel mese | |
| | 166 ore | |
| b. Volo | su 30 gg.
100 ore | Su 90 gg.
270 ore |

Art. 8 – RIPOSO FIOLOGICO – RIPOSO SETTIMANALE E MENSILE – FESTIVITA'

I. Riposo Fisiologico

Al termine del volo o serie di voli il riposo fisiologico deve essere effettuato con un minimo di 8 ore. In ottemperanza al regolamento integrativo al Capo Q – ENAC e in omogeneità alle Flight Time Limitations del personale di condotta. Il riposo fisiologico è assorbito dai riposi programmati e dalle ferie.









2. Riposi settimanali e mensili

I riposi spettanti avranno inizio dalle ore 00.01 e cesseranno alle ore 24.00 indipendentemente dall'assorbimento del riposo fisiologico ed assorbono le domeniche e le festività previste dalle vigenti norme di legge.

Il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo ha diritto a 10 (dieci) riposi mensili.

La società, in caso di necessità, potrà ridurre, in programmazione, i riposi mensili a 7 (sette). Di norma, i riposi mancanti dovranno essere recuperati entro il semestre successivo. Ove al termine del semestre successivo a quello maturato, il personale addetto ai servizi complementari di bordo, non abbia potuto usufruire dei riposi spettanti, i giorni di riposo non goduti saranno retribuiti secondo la seguente formula:

$(\text{Stipendio} + \text{Indennità di volo garantita} + \text{Integrazione}) \text{ moltiplicato } 1,5 \text{ diviso } 22$

Il giorno della visita medica non sarà considerato né riposo né servizio.

In caso di malattia/infortunio verrà effettuata una riduzione del numero dei riposi assegnati nel mese, in funzione della durata stessa, secondo la seguente tabella:

Riduzione n. 10 riposi	Malattia/Ferie gg.
1	3/4
2	5/7
3	8/10
4	11/13
5	14/16
6	17/19
7	20/22
8	23/25
9	26/28
10	29/31

A turno pubblicato non si assorbono riposi in caso di malattia.

Art. 9 – FERIE

I. Il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo ha diritto ad un periodo di ferie annuale della durata di:

Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo Junior e di I^:
28 giorni di calendario

Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo Senior:
30 giorni di calendario

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials "RN" in blue ink.

Handwritten initials "EI" in blue ink.

2. Di norma le ferie dovranno essere integralmente fruita nel corso dell'anno di maturazione, salvo esigenze aziendali che richiedano un differimento del periodo di fruizione e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Qualora il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo sia richiamato in servizio durante il periodo di ferie, la Società è tenuta ad usare, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dall'art. 17.
4. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo non viene computato nella durata delle ferie.
5. Nel caso di risoluzione di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni è computata come mese intero.
6. Il periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio.
7. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle ferie e dei riposi maturati da parte di ogni lavoratore, fermo restando i diritti di cui al D.Lgs. 66/2003 ai colleghi dipendenti dallo stesso Datore di Lavoro al fine di consentire loro di assistere i figlio minori, che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati nella misura e secondo le modalità concordate con l'azienda. La regolamentazione della cessione è demandata alla contrattazione collettiva aziendale

Art. 10 – STIPENDIO

- I. Lo stipendio mensile lordo del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo è fissato nelle seguenti misure:

1° aprile 2017 (+1%)		
ASSISTENTE DI VOLO SENIOR	€	1.134,23
ASSISTENTE DI VOLO DI 1°	€	1.074,64
ASSISTENTE DI VOLO Junior	€	960,51

1° gennaio 2018 (+1,2%)		
ASSISTENTE DI VOLO SENIOR	€	1.147,84
ASSISTENTE DI VOLO DI 1°	€	1.087,54
ASSISTENTE DI VOLO Junior	€	972,04

1° gennaio 2019 (+1,4%)		
ASSISTENTE DI VOLO SENIOR	€	1.163,91
ASSISTENTE DI VOLO DI 1°	€	1.102,76
ASSISTENTE DI VOLO Junior	€	985,64

Raw
FR-atto
Uballi

PN. *d*

2. Lo stipendio è onnicomprensivo ed in particolare anche di indennità di contingenza e di E.D.R.

Art. 11 – INDENNITA' DI VOLO

1. Per tutti i voli compiuti dal Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo, sono corrisposte, le indennità orarie lorde di cui alle tabelle sotto indicate:

1° aprile 2017 (+1%)		
ASSISTENTE DI VOLO SENIOR	€	23,23
ASSISTENTE DI VOLO DI 1°	€	21,21
ASSISTENTE DI VOLO Junior	€	18,18

1° gennaio 2018 (+1,2%)		
ASSISTENTE DI VOLO SENIOR	€	23,51
ASSISTENTE DI VOLO DI 1°	€	21,46
ASSISTENTE DI VOLO Junior	€	18,40

1° gennaio 2019 (+1,4%)		
ASSISTENTE DI VOLO SENIOR	€	23,84
ASSISTENTE DI VOLO DI 1°	€	21,76
ASSISTENTE DI VOLO Junior	€	18,66

2. Al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo che svolga servizio di volo, è garantito il pagamento mensile della Indennità oraria di volo, riferita al livello di appartenenza, moltiplicata per **40 ore**.

Art. 12 – INTEGRAZIONE

1. In considerazione della particolarità dell'attività aerea svolta dalla società, del suo carattere discontinuo, non è possibile programmare con anticipo l'attività di volo e di servizio che il Personale Addetto ai Servizi Complementare di Bordo dovrà svolgere a norma di contratto e pertanto il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo è tenuto a rendersi rintracciabile, anche telefonicamente nell'arco delle 24 ore non destinate al riposo, onde effettuare l'attività di volo e/o servizio prevista.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

2. A fronte di quanto sopra e delle particolari condizioni di lavoro viene riconosciuto (a decorrere dal 1° giugno 2017) un importo mensile lordo pari ad € 77,00.

Art. 13 – TREDICESIMA MENSILITA'

1. La Società corrisponde ogni anno, nel mese di dicembre, al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo, una 13^a mensilità costituita dallo stipendio e dall'integrazione.
2. In caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, una volta superato il periodo di prova, il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13^a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato.
3. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.

Art. 14 – INDENNITA' OPERATIVA (14^a MENSILITA')

1. La società corrisponde al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo, nel mese di giugno di ogni anno, un'indennità operativa costituita dallo stipendio.
2. Detta indennità è riferita all'anno solare in corso alla data di pagamento; in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vale quanto disposto nel precedente articolo.
3. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.

Art. 15 – MAGGIORAZIONI

Per ciascuna ora di volo compiuta nel mese oltre le 40^a e fino alla 65^a sarà corrisposta l'indennità oraria di volo maggiorata del 50%, dalla 66^a sarà corrisposta l'indennità oraria di volo maggiorata del 100%.

Qualora si dovesse verificare, per motivi di carattere eccezionale, un periodo di servizio continuativo (Accordo del 23 luglio 2013), superiore a 14 ore sarà riconosciuto un importo in cifra fissa omnicomprensivo pari a Euro 50,00 lorde.

Qualora altresì si dovesse verificare, per motivi di carattere eccezionale, un periodo di servizio superiore alle 17 ore, sarà riconosciuto ^{CANTINUATIVO} un importo in cifra fissa omnicomprensivo pari a Euro 75,00 lorde. ^{dal 1/6/2017}

Art. 16 – INDENNITA' NOTTURNA

La società corrisponderà al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo una maggiorazione del 50% sulle ore di servizio notturno effettuato.

La percentuale di maggiorazione viene calcolata sulla quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 166 la retribuzione mensile.

Rellet
Ticatti
[Signature]

RW *Al*

E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22,00 alle ore 06,00 dell'aeroporto di partenza.

Art. 17 – RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO

Per l'effettivo trasporto dal domicilio all'aeroporto e viceversa, il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo ha diritto – dal 1° giugno 2017 - ad un rimborso spese forfetario pari a € **16,00=** lorde per tratta.

Art. 18 – TRATTAMENTO DI MISSIONE - DIARIE

1. Al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo che si debba recare in missione fuori dalla sua sede di lavoro, spetta viaggiare in ferrovia od in aereo, in 2^a classe.
2. In tal caso, così come nel caso in cui venga effettuata attività fuori sede per servizio di volo, verrà riconosciuta un'indennità forfetaria a titolo di rimborso delle spese di **vitto** (Italia e/o Estero) pari ai seguenti importi (con decorrenza 1° ottobre 2007):
 - Servizio, assenza e sosta fuori dalla sede di lavoro **nel giorno (00,01 - 24,00)** pari o superiore alle 12 ore (**12 ore fuori sede nell'arco delle 24 ore**) : euro 60,00 lorde per giorno;
 - Servizio, assenza e sosta fuori dalla sede di lavoro **inferiore alle 12 ore: euro 5,00 lorde** per ora intera; le frazioni di ora si arrotondano ai 15 minuti superiori;
 - Per attività di servizio di un intero giorno in sede (addestramento, lavori di ufficio, visite periodiche, ecc.) verrà riconosciuto un importo di euro 40,00 lorde per servizio prestato per l'intera giornata (8 ore).

Il pernottamento verrà rimborsato a piè di lista.

Art. 19 – MAGGIORAZIONI INDENNITA' DI VOLO - SERVIZIO

A decorrere dal **1° ottobre 2007** al personale addetto ai Servizi Complementari di Bordo per **ogni giorno** di presenza in servizio per attività di **volo fuori sede**, verrà riconosciuta una maggiorazione dell'indennità di volo, in aggiunta all'indennità di volo minimo garantito, secondo le seguenti fasce di presenza/assenza.

Fascia oraria	Importo
fino a 4 ore	€ 12,50
da 4,01 ore a 8 ore	€ 20,00
da 8,01 ore a 12 ore e oltre	€ 25,00

Belew
Ficatti
Maal

R.N. *A*

Art. 20 – DIVISA

Il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo ha l'obbligo di indossare durante il servizio la divisa messagli a disposizione dalla Società.

La dotazione e la durata del vestiario è stabilita dal Responsabile operazioni di volo.

Art. 21 – TRATTAMENTO ECONOMICO E SUO PAGAMENTO

1. Lo stipendio, l'Integrazione e l'Indennità di volo garantita sono pagati alla fine di ogni mese, con specificazione dei vari elementi costitutivi.
2. L'indennità di volo per ciascuna ora successiva alla 40^a verrà corrisposta alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce.
3. La retribuzione mensile è costituita dallo stipendio, dall'indennità di volo garantita e dall'integrazione.

Art. 22 – TRATTAMENTO PER MALATTIA E INFORTUNIO

1. Nel caso di assenza per malattia e/o infortunio il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo ha diritto alla retribuzione di cui all'art. 19 punto 3 completa per i primi **6 mesi** ed alla metà della stessa per i successivi **6 mesi**.
2. Perdurando l'assenza, il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo avrà diritto alla conservazione del posto senza alcuna remunerazione per un ulteriore periodo in relazione all'anzianità aziendale maturata, come da seguente tabella:

anzianità	periodo
da 0 a 5 anni	6 mesi
> di 5 anni	8 mesi

Trascorsi i periodi sopra indicati la Società ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Non possono comunque essere superati i seguenti periodo complessivi di conservazione del posto:
 - a) Mesi 10 in un periodo di 1 anno, se il lavoratore ha un'anzianità fino a 5 anni;
 - b) Mesi 13 in un periodo di 18 mesi, se il lavoratore ha un'anzianità di oltre 5 e fino a 10 anni;
 - c) Mesi 16 in un periodo di 24 mesi, se il lavoratore ha un'anzianità di oltre 10 anni
4. La malattia, l'inidoneità e l'infortunio intervenuti prima della notificazione del licenziamento o durante del preavviso, sospendono la decorrenza del preavviso stesso per tutta la durata

Handwritten signatures:
F. C. ...
P. C. ...
M. ...

Handwritten signatures:
P. M. ...
A. ...

del periodo di inabilità al lavoro entro il limite massimo previsto al 2° comma del presente articolo, ad eccezione dell'ipotesi di licenziamento per giusta causa.

5. La norma relativa alla conservazione del posto non trova applicazione nel caso di inidoneità al lavoro.
6. Superato il periodo di conservazione del posto, la Società risolve il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore non in prova il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove ciò non avvenga il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Art. 23 – ASSICURAZIONI

1. La Società è tenuta ad assicurare il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo contro gli infortuni conseguenti a rischi di volo, a norma dell'art. 953 Cod. Nav. Per i seguenti capitali:

dal 1.1.2013

- | | |
|--|--------------|
| a) per morte: | € 154.937,07 |
| b) per invalidità permanente (generica) assoluta | € 206.582,76 |

- c) Per invalidità permanente (generica) parziale: i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi la invalidità permanente (generica) parziale, applicati dall'INAIL a norma di Legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per i casi di invalidità, permanente (generica) assoluta (punto 1b).

Per le percentuali di invalidità pari o inferiore al 5%, il capitale assicurato è:

dal 1.1.2013

€ 49.063,41

L'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti nei periodi contrattualmente definiti "tempo di servizio" nelle lettere a), b), c) e d) del punto 3 dell'art. 7.

Oltre a quanto previsto al precedente comma, l'assicurazione comprende gli infortuni subiti nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Società, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione del servizio e viceversa.

2. Per invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo da infortunio) la Società assicura il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo salvo che lo stesso non abbia diritto alla maggiore liquidazione conseguente alla invalidità, permanente (generica) assoluta o parziale, per il seguente capitale (dal 1.1.2013) :

€ 20.658,28

3. L'assicurazione per le malattie professionali è effettuata solo in quanto obbligatoria per Legge nei limiti da questa fissati.

Art. 24 – PREVIDENZA

Il trattamento di previdenza riservato al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo è regolato dalla legge 13 luglio 1965, n. 859 e successive modifiche.

Art. 25 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le mancanze del personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo, ivi comprese le infrazioni previste dal Codice della Navigazione, possono essere punite, a secondo della loro gravità, con:
- a) richiamo verbale;
 - b) ammonizione scritta
 - c) multa fino a 4 (quattro) ore di retribuzione
 - d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni;
 - e) licenziamento con preavviso
 - f) licenziamento senza preavviso.
2. Nell'ordine la multa e la sospensione di cui alla lettera c) e d) del punto 1, si possono applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b) del punto 1. A titolo esemplificativo, il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo incorre nel provvedimento della sospensione qualora:
- a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
 - b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
 - c) esegua negligenemente il lavoro affidatogli;
 - d) per disattenzione o per negligenza provochi lievi danni a beni della Società;
 - e) trasgredisca l'osservanza della presente normativa di lavoro, dei regolamenti aziendali o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza;
 - f) non osservi le fasce orarie di reperibilità di cui al successivo articolo 28;
 - g) non comunichi entro 5 (cinque) giorni il cambiamento della propria abitazione;
 - h) contravviene alle norme relative ai rimborsi spesa di trasferta;

- i) si renda responsabile di ingiurie e/o minacce lievi nei confronti degli altri dipendenti.
3. Il licenziamento di cui alla lettera e) del precedente punto 1, può essere adottato nei confronti del dipendente qualora lo stesso commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro le quali pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate al precedente punto 2, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al successivo punto 4. A titolo esemplificativo, il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso qualora:
- a) commetta lieve insubordinazione ai superiori;
 - b) danneggi colposamente beni della Società;
 - c) provochi una rissa sul posto di lavoro e/o alterco con passaggio alle vie di fatto;
 - d) si assenti ingiustificatamente dal lavoro per oltre due giorni;
 - e) rifiuti di effettuare le pulizie durante i transiti; rifiuti di eseguire il riordino e l'allestimento della cabina durante i transiti; rifiuti di effettuare il servizio di cabina disposto dalla Società;
 - f) trasgredisca le norme contenute nel manuale operativo;
 - g) utilizzi la propria posizione di lavoro per finalità ulteriori e diverse da quelle connesse al servizio;
 - h) commetta qualsiasi recidiva alle mancanze contemplate al precedente punto 2, quando siano già stati comminati due provvedimenti di sospensione.
4. Il licenziamento di cui alla lettera f) del precedente punto 1, può essere adottato nei confronti del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo il dipendente incorre nel licenziamento senza preavviso qualora:
- a) commetta insubordinazione ai superiori;
 - b) commetta furto ai danni della Società o dei suoi dipendenti;
 - c) danneggi volontariamente beni della Società;
 - d) abbandoni il posto di lavoro con pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza di beni della Società o comunque compia azioni che implicino agli stessi pregiudizi;
 - e) fumi ove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza di beni della Società;
 - f) diffonda notizie attinenti al servizio svolto o violi la segretezza sugli interessi e sull'attività dell'azienda;
 - g) violazione del codice etico aziendale.
5. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del costitutivo della infrazione è fatta mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine entro cui il dipendente può presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non può, essere in nessun caso, inferiore a 5 (cinque) giorni.



La contestazione deve essere effettuata, tempestivamente, una volta che la Società abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.

6. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il dipendente che ritenga ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti può, entro 20 giorni dal ricevimento, promuovere la costituzione di un collegio di Conciliazione ed Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro con funzioni di Presidente scelto di comune accordo. Il Rappresentante del dipendente dovrà essere designato contestualmente alla richiesta di costituzione del Collegio.

Qualora la Società non provveda entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. La designazione del terzo arbitro con funzioni di Presidente dovrà avvenire di intesa tra le parti non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della avvenuta designazione del Rappresentante della Società; in mancanza di ciò, il terzo membro verrà designato, anche su richiesta di una sola delle parti, dal Ministero del Lavoro.

Il Collegio dovrà riunirsi non oltre 10 giorni dalla sua costituzione e dovrà procedere ad una decisione definitiva entro i 60 giorni successivi, salvo la facoltà del Presidente di prorogare tale termine di ulteriori 30 giorni.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Se la Società adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto, ai soli fini della recidiva, delle sanzioni disciplinari quando dalla loro applicazione siano trascorsi due anni.

7. Qualsiasi rapporto nei confronti di un componente l'equipaggio, dovrà essere vistato dal Comandante, che sarà tenuto ad esprimere il proprio parere sull'oggetto del rapporto.

Art. 26 – PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle Parti contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra, osservando il termine di cui ai punti seguenti.
2. Superato il periodo di prova, i termini di preavviso devono essere 20 giorni per ogni anno intero di servizio prestato dal Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo presso la società stessa con un minimo di 2 mesi ed un massimo di 4 mesi.
In caso di dimissioni i termini di preavviso sopra indicati sono ridotti della metà.
3. Il preavviso non deve essere osservato quando l'altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto secondo quanto previsto nell'art. 23 del presente contratto. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni, devono essere comunicate per iscritto e secondo le disposizioni di legge.

  





4. Ove una delle parti risolva il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso predetti, i termini stessi devono essere sostituiti da una indennità computata secondo quanto previsto al successivo punto 5.
5. L'indennità di mancato preavviso si calcola come previsto al punto 3 dell'art. 19 del presente contratto.

Art. 27 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DEL PAGAMENTO DI ESSO E DEL MANCATO PREAVVISO

1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla normativa di legge in vigore.
Fanno parte ai fini del calcolo del T.F.R. le sole indennità previste dagli artt. 10 e 13.
2. L'indennità di mancato preavviso, quando dovuta, e quella di trattamento di fine rapporto, devono essere pagate entro 60 giorni dalla cessazione del servizio.

Art. 28 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti concordano sull'opportunità di favorire la realizzazione di forme di previdenza integrativa.
Inoltre, le parti:

- visto il decreto legislativo n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- preso atto delle modifiche introdotte dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- preso atto che la Servizi Aerei S.p.A. non soddisfa i requisiti necessari alla costituzione di un Fondo pensione complementare;

allo scopo di creare le condizioni per realizzare quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, di "armonizzazione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo Speciale di Previdenza per il Personale di Volo dipendente da aziende di navigazione aerea", hanno concordato di definire (come da verbale del 29.11.2012) le quote rispettivamente spettanti in:

2% a carico dell'Azienda e 2% a carico del lavoratore – con decorrenza 1.01.2013 – quali percentuali di versamento al Fondo pensione complementare a capitalizzazione (**FONDAEREO**).

Art. 29 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti individuano quale fondo per l'assistenza sanitaria integrativa il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa dell'Energia – FASIE, la cui adesione è su base espressamente volontaria, con versamento di una quota mensile da parte del lavoratore, oltre contributo aziendale.

Handwritten signatures:
P. L. (left)
F. C. (top center)
[Signature] (bottom left)

Handwritten initials:
P.N. (center)
A (right)

Art. 30 – MANSIONI

1. Il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo svolgerà le mansioni che in via esemplificativa vengono individuate in:

- provvedere alla sistemazione sull'aeromobile di bagagli o altre merci, curare durante il volo il comfort dei passeggeri, servire i pasti e le bevande ai passeggeri a bordo, provvedere alla regolare pulizia dell'aereo, controllare ed in difetto provvedere a che le dotazioni di bordo relative al comfort passeggeri siano presenti e complete secondo quanto richiesto, svolgere il servizio di assistenza e pronto soccorso per i passeggeri e l'equipaggio ed il servizio di emergenza.

2. Il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo è altresì tenuto a svolgere i compiti accessori e complementari rispetto a quelli sopra citati e che, esemplificativamente, si indicano in: organizzazione del servizio di catering, controllo dei costi e budget catering, assistenza all'ufficio operazioni volo, con relativi inserimenti ed elaborazione dati.
3. In considerazione dell'attività svolta dal Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo e compatibilmente con le esigenze aziendali organizzative, tecniche, produttive, di mercato, l'azienda valuterà eventuali richieste del lavoratore di essere adibito ad altre mansioni.

Art. 31 – ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO

1. L'assenza per infermità da malattia/infortunio deve essere comunicata telefonicamente alla Società immediatamente non appena insorga lo stato di infermità ed in caso di eventuale prosecuzione; in ogni caso la comunicazione deve avvenire entro l'inizio previsto dell'orario di servizio.
2. Il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo è tenuto a presentare il relativo certificato medico di giustificazione entro il secondo giorno dall'inizio della malattia o dalla sua eventuale prosecuzione, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal certificato stesso.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, l'assenza si considera ingiustificata.
4. La società ha diritto di far controllare lo stato di infermità ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
5. qualora il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo durante l'assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, dovrà darne preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito. In mancanza di tale comunicazione, l'Azienda presume che il dipendente dimori al suo indirizzo abituale.
6. Il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo assente per malattia/infortunio è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Società, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Boer

TTB
[Signature]

RN

A

Conseguentemente, qualora il dipendente per eventuali e comprovate necessità, debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società della fascia oraria di reperibilità da osservare.

7. La permanenza del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo nel proprio domicilio, durante le fasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di Legge vigenti.
8. Al termine del periodo di infermità, il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo dovrà formalizzare attraverso certificato medico "definitivo" e comunicare alla Società la propria idoneità entro l'ultimo giorno di assenza.
9. Il mancato rispetto da parte del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo degli obblighi sopra indicati, comporta la perdita del trattamento economico di malattia ed è sanzionabile con l'adozione di provvedimento disciplinare.
10. Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza continuata per malattia (malattia superiore a 20 giorni), o di assenza per infortunio il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare; sarà cura dell'Istituto stesso, salvo diversa disciplina di Legge o regolamentare, accertare in questo caso l'idoneità alla ripresa del servizio.
11. Qualora il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo, impegnato in attività di servizio fuori sede, cada infermo per sopravvenuta malattia o infortunio, deve informare altresì il Comandante ed attenersi alle stesse norme di cui ai punti precedenti.
12. Nelle ipotesi in cui si manifestino prolungate assenze per malattia o infortuni extra-professionali, che configurino casi specifici, che per la loro natura o gravità o per le condizioni dei lavoratori comportino situazioni particolari di difficoltà, l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali si incontreranno allo scopo di concordare trattamenti più favorevoli di quelli previsti nel presente articolo.

Art. 32 – PREVENZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI – AMBIENTE – VISITA PERIODICA

1. La prevenzione degli infortuni ed il rispetto delle norme di legge in materia, compreso il D.L. n. 81/2008, nonché di quelle relative alle malattie professionali, costituiscono un preciso dovere dell'Azienda e dei lavoratori.
2. Il personale navigante è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dalla Società per la tutela della loro salute e della loro integrità fisica.
3. La società deve sorvegliare, ai vari livelli organizzativi, l'effettiva applicazione delle norme di legge e il rispetto delle procedure per il controllo dei rischi in materia di igiene, sicurezza e ambiente, attraverso i propri servizi di prevenzione.
4. Al fine di tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo è tenuto a sottoporsi a visita medica periodica come previsto dalle vigenti normative di legge in materia specifica.

Art. 33 – CONGEDO MATRIMONIALE

Ai lavoratori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio o unione civile riconosciuta dalla legge, un periodo della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario.

Il congedo non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo dovrà essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da suo inizio e dovrà essere documentata.

Il congedo è dovuto anche al lavoratore/lavoratrice che si dimetterà per contrarre matrimonio o unione civile.

Art. 34 – DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI AZIENDALI

1. Oltre alla presente normativa di lavoro, il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo deve osservare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dalla società e dal manuale operativo.
2. I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo.

Art. 35 – MATERNITA'

Per quanto riguarda la maternità sono recepite le disposizioni di legge in materia.

Art. 36 – PERDITA BAGAGLIO

In caso di furto o smarrimento del bagaglio personale in conseguenza di avvenimenti di servizio, al Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo in missione viene riconosciuto un indennizzo pari a:

- € 309,87 per missione di durata fino a 3 giorni;
- € 516,46 per missione di durata fino a 5 giorni
- € 774,69 per missione di durata maggiore

Art. 37 – ASPETTATIVA

L'Addetto ai Servizi Complementari di Bordo può richiedere, per motivate necessità e per un periodo non superiore ad un anno, nell'arco di tutta la durata del presente contratto, e la Società

ha la facoltà di concederlo, un periodo di aspettativa senza retribuzione. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.

Art. 38 – RIDUZIONE DEGLI ORGANICI/PERDITA DI IDONEITA' AL VOLO

Nel caso in cui motivi tecnico-organizzativi dovessero indurre la Società alla riduzione degli organici, questa, senza peraltro assumere alcun obbligo a questo riguardo, si adopererà per trovare all'Addetto ai Servizi Complementari di Bordo, un nuovo impiego, con altre mansioni, instaurando un rapporto di lavoro *ex novo* non più sottoposto al presente contratto.

La società, inoltre, nel caso in cui il Personale Addetto ai Servizi Complementari di Bordo perda l'idoneità al volo, a valle di idonea certificazione emessa dalle strutture mediche competenti in materia, si adopererà ad individuare un nuovo impiego con altre mansioni, instaurando un rapporto di lavoro *ex novo* non più sottoposto al presente contratto.

Art. 39 – DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza **1.01.2016** e rimarrà in vigore fino al **31.12.2019** e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di uguale durata salva disdetta da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata all'altra parte entro i 3 mesi antecedenti la scadenza prevista. Fatta salva la suddetta risoluzione del contratto, gli effetti dello stesso permarranno sino al successivo rinnovo.

 


 